



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 71

del 28/04/2021

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CANONE MERCATALE) – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2021.

L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica in videoconferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

VISTI:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/04/2021, recante *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale) – Approvazione regolamento”*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone mercatale, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/07/2020, di approvazione delle tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti Cosap anno 2020;
- la deliberazione della Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2020 di approvazione di tariffe, agevolazioni e scadenze della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 841, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone



per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;

- ai sensi del comma 843 del medesimo articolo, i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, ed esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

DATO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate prevede la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in tre categorie per le occupazioni di suolo pubblico, rinviando alla suddivisione effettuata nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nell'approvare il regolamento sopra citato, di disciplina del canone mercatale, ha espresso indirizzo in merito all'obiettivo di garantire un gettito in linea con gli equilibri di bilancio, basati su una previsione di entrata da canone mercatale corrispondente al gettito derivante dai precedenti prelievi sostituiti;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione elencati nell'allegato "A" del Regolamento sopra citato, in modo da garantire la tendenziale invarianza del gettito complessivo del canone in oggetto rispetto alle entrate dallo stesso sostituite, fatti salvi i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie soggette a canone;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono determinate le tariffe da applicare alle varie fattispecie per l'anno 2021;

VISTO che la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone risulta in linea, nel complesso, rispetto al gettito derivante dal canone e dal tributo sostituiti;

VISTO l'art. 14 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che stabilisce che, per le occupazioni periodiche e per le occupazioni permanenti - per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione - la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

RITENUTO opportuno, visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e considerate le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stabilire le scadenze di pagamento del Canone Mercatale anno 2021 come di seguito:

- Pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2021;
- Pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 30/06/2021 – 31/08/2021 - 31/10/2021 - 31/12/2021;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli



articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*”;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;

VISTI:

- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che aveva differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), che ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/02/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA



per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l'anno 2021, come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire le scadenze di pagamento del Canone mercatale anno 2021 come di seguito:
 - Pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2021;
 - Pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 30/06/2021 – 31/08/2021 - 31/10/2021 - 31/12/2021;
3. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
4. dare atto che le tariffe di cui al punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, **i pareri di regolarità tecnica e contabile**, di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere alla tariffazione del canone in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

